

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria (917)	487	Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri (Approvato dal Senato) (902)	492
PRESIDENTE	487, 489, 490	PRESIDENTE	492, 493
PONTI, <i>Relatore</i>	488	BALDUZZI, <i>Relatore</i>	492
SULLO	488, 490		
CINCIARI RODANO MARIA LISA	488, 489		
DE PALMA	488		
COSTA	488		
ARCAINI	488		
CASTELLI AVOLIO	489		
SCOCA	489		
SCHIRATTI	489		
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	489		
Disegno di legge (Discussione):			
Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala e olii vegetali (873)	490		
PRESIDENTE	490, 491, 492		
SCOCA, <i>Relatore</i>	490, 491, 492		
SCHIRATTI	491, 492		
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	491, 492		
COLITTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	491		

La seduta comincia alle 16.15.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria. (917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria. (917).

Invito il relatore, onorevole Ponti, a svolgere la sua relazione.

PONTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, per autorizzare la concessione di mutui, garantiti dallo Stato, al comune di Roma da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il comune di Roma aveva presentato una domanda di finanziamento di vari miliardi, per effettuare un certo quantitativo di lavori pubblici, specialmente in vista dell'Anno Santo. Trattasi, infatti, di provvedere alla sistemazione del piazzale esterno della stazione ferroviaria di Termini e di varie strade della Capitale, dell'illuminazione pubblica, di impianti idraulici, di servizi autofilotramviari, ecc.

La suddetta richiesta comporterebbe un insieme di lavori la cui copertura sarebbe di 5 miliardi di lire, garantiti dallo Stato attraverso un mutuo che il comune di Roma dovrebbe contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

I programmi di lavoro dovrebbero essere approvati rispettivamente, a seconda della competenza, dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti. Quindi, lo Stato interverrebbe per il controllo dei lavori, come pure sulla opportunità o meno di eseguirli. Mi sembra che la proposta sia da approvarsi, considerando anche che il Ministero del tesoro è favorevole alla concessione del mutuo.

SULLO. Richiamo l'attenzione della Commissione sul problema dei mutui concessi tramite la Cassa depositi e prestiti. In proposito la Commissione ricorderà che noi abbiamo sospeso già un provvedimento che riguardava l'Azienda autonoma dei monopoli per un mutuo di 50 miliardi da concedere all'Azienda stessa. Si calcola che il denaro disponibile per la Cassa depositi e prestiti oscilla fra i 40 e i 50 miliardi. Ora, la Cassa depositi e prestiti deve dare, soltanto per gli enti assistenziali, 20 miliardi agli enti locali; vi è poi la legge per l'incremento edilizio che prevede altri finanziamenti; si giungerebbe già, con questi finanziamenti, sui 50-55 miliardi di lire: poi ci sono altri 10 miliardi circa da assegnare all'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., cosicché si arriverebbe ad oltre lire 60 miliardi. Non so se la Cassa depositi e prestiti potrà far fronte ad una così forte mole di finanziamenti.

Vi è inoltre al Senato un provvedimento per il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere un mutuo di 25 miliardi

per l'Amministrazione delle poste e telegrafi. Mi pare che in queste condizioni i provvedimenti e le garanzie del genere, che vengono sottoposti al parere della nostra Commissione, debbano essere considerati con molta prudenza. Pertanto io chiederei per questo provvedimento una sospensiva.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Anche nella mia qualità di consigliere comunale di Roma, vorrei invitare la Commissione ad approvare questo provvedimento giacché trattasi di lavori per cui vi è una urgenza estrema. Desidero chiedere anche all'onorevole relatore se l'approvazione della legge è subordinata all'elencazione dei lavori ai quali si fa riferimento nella relazione, perché in tal caso bisognerebbe proporre che la ripartizione e la destinazione dei fondi sia lasciata alla decisione del Consiglio comunale di Roma.

Per quanto riguarda i lavori relativi alla stazione di Roma, bisogna considerare che sono lavori già appaltati, per cui sono già stati spesi diversi milioni.

SULLO. Comprendo le esigenze derivanti dalla urgenza di questi lavori; ma bisogna anche ricordare che è in corso di studio la legge speciale per Roma, riguardante appunto il finanziamento dei lavori necessari per la Capitale. Sono del parere che non si dovrebbe sempre attingere alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

DE PALMA. La verità è però che Roma si trova in una posizione tale, in confronto di tutto il Paese, per cui ha delle necessità ed una urgenza che non possono essere trascurate.

Mi sembra che il voler procrastinare l'approvazione di questo disegno di legge non sarebbe una cosa utile nell'interesse della Capitale d'Italia e della stessa Nazione.

COSTA. In attesa della apposita legge con la quale si dovrà provvedere alla sistemazione finanziaria del comune di Roma, dico che per Roma si dovrebbe cercare di provvedere ai finanziamenti attraverso gli stessi istituti locali, come il Banco di Santo Spirito, il Banco di Roma, ecc., perché non si può sempre ed in ogni caso gravare sullo Stato.

ARCAINI. A me sembra che la sostanza del provvedimento sia data dall'articolo 2, dove si stabilisce che lo Stato deve dare alla Cassa depositi e prestiti le garanzie per i mutui che si concedono.

Il voler rimandare questo provvedimento, in attesa di una legge generale, significherebbe mettere l'Amministrazione di Roma in una difficoltà enorme nell'attuale momento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

Mi sembra che in questo caso si possa giustificare la eccezionalità del provvedimento.

Dissentito quindi dalla proposta del collega Sullo e propongo che il provvedimento sia approvato nel corso di questa seduta.

CASTELLI AVOLIO. È il modo con cui si vuole colmare questa esigenza di carattere eccezionale su cui non si è d'accordo. Questo disegno di legge mi pare che non fa che perpetuare l'andazzo, che si sta seguendo da alcuni anni, di attingere per i bisogni degli enti locali alle finanze dello Stato.

Ora, quando si sono fatti dei lavori di importanza straordinaria per le varie città di Italia, le città stesse hanno emesso generalmente dei prestiti a questo scopo. Il voler continuare ad attingere sempre alla Cassa depositi e prestiti per lavori del genere, mi sembra che sia pericoloso.

Il Sottosegretario di Stato al tesoro, onorevole Malvestiti, ci potrà esprimere il parere del Governo e se egli ritenga che vi possa essere qualche conveniente soluzione.

SCOCA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'entità del provvedimento che stiamo esaminando e sulle necessità particolari della città di Roma, ricordando, inoltre, agli onorevoli colleghi che ci troviamo nel mese di dicembre e cioè alla vigilia dell'inizio dell'Anno Santo. Ora, trattandosi di 5 miliardi di lire, trattandosi di opere necessarie, nonché della capitale della Repubblica, sarebbe opportuno non sollevare tutte queste obiezioni, anche perché qui ci troviamo di fronte ad una proposta del Ministro del tesoro il quale avrà esaminato la situazione della Cassa depositi e prestiti e si sarà convinto della necessità di venire incontro alle suddette necessità, attingendo ai fondi della Cassa stessa. Esprimerei quindi l'avviso di approvare senz'altro questo provvedimento.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Da più di un anno è allo studio del Consiglio comunale di Roma un progetto di emissione di un prestito; però vorrei che i colleghi si rendessero conto che Roma non ha soltanto l'illuminazione ed il servizio autofilotraviario da sistemare, ma ha tante altre necessità per le quali occorrono centinaia e centinaia di milioni di lire che il Comune deve trovare per far fronte a tali necessità. Cito soltanto il problema della scuola. I colleghi non ignorano il fatto che la scuola si fa a Roma in tre turni giornalieri. Non bisogna neanche dimenticare l'illuminazione alla periferia e le case di abitazione per i senzatetto che attualmente vivono nelle caverne. Quindi, anche se il Comune riuscisse (e l'operazione è stata sconsi-

gliata) a lanciare un prestito, questo prestito andrebbe a coprire spese di altro genere. I colleghi pertanto comprenderanno benissimo che questo finanziamento di cinque miliardi è assolutamente indispensabile.

SCHIRATTI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che i provvedimenti sono buoni in quanto tempestivi, e se mai un apprezzamento dovessi fare su questo provvedimento, è quello che esso arriva in ritardo anziché in anticipo.

Per questa considerazione, io, francamente, devo esprimere parere nettamente contrario alla sospensiva proposta dall'onorevole Sullo e, nettamente contrario al suggerimento dell'onorevole Castelli Avolio che frustrerebbe lo scopo che si vuole raggiungere con questo provvedimento.

L'insistere su una sospensiva, di qualsiasi natura essa fosse, sarebbe, credo, un volere proprio frustrare l'efficacia del provvedimento. Perciò, a mio giudizio, si deve affrontare immediatamente il merito della questione. Si dica sì o no, ma lo si dica subito. Effettivamente, io credo che se una spesa dobbiamo fare per Roma, questo è il momento più propizio. Se andiamo più in là, noi possiamo pregiudicare di parecchio gli introiti dell'Anno Santo, senza contare che poi, successivamente, la stessa spesa la dovremmo affrontare lo stesso, senza averne i benefici.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro di esprimere il suo parere.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che la Commissione sarà perfettamente convinta che il tutore più geloso della Cassa depositi e prestiti — che costituisce l'estrema riserva del tesoro — debba essere proprio il ministro del tesoro, tanto che proprio in queste ultime settimane, potrei dire quasi ogni giorno, vengono nel mio ufficio industriali a chiedere che la Cassa depositi e prestiti contribuisca a sottoscrizioni di obbligazioni, ecc., ed io a tutti ho dato la stessa risposta: il denaro della Cassa depositi e prestiti non si tocca se non per particolari, pubbliche necessità.

Questo disegno di legge viene fuori da un lungo travaglio.

Per la questione del ritardo, a cui è stato fatto cenno, l'osservazione è giustissima, ma debbo far presente che il ministero del tesoro è stato interessato dal comune di Roma soltanto il 14 luglio, cioè a circa metà di quest'anno. Allora soltanto il Comune si è accorto che a sei mesi di distanza c'era l'Anno Santo e che quindi bisognava provvedere di ur-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

genza. Poi non se ne è parlato più fino ad ottobre nel quale mese è giunta la prima richiesta di un intervento diretto da parte del Tesoro dello Stato. Questo ha dovuto rispondere negativamente. Si è studiato bene il problema e si è prospettata anche l'opportunità di far rivolgere le richieste del comune ad altri enti; ma vi erano da risolvere le questioni della garanzia, del tempo (35 anni), e del tasso.

Ed allora, in conclusione, si è dovuto preparare questo disegno di legge che a sua volta ha subito diversi travagli, perché il direttore generale della Cassa depositi e prestiti ha preteso delle garanzie sulle delegazioni. Poi il comune di Roma ha dichiarato candidamente che non aveva più disponibilità e quindi siamo dovuti arrivare alla garanzia dello Stato.

Ritengo che, data l'urgenza, sia opportuno approvare il provvedimento in esame.

SULLO. Insisto sulla mia proposta di sospensiva e chiedo che essa sia messa in votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva proposta dall'onorevole Sullo.

(Non è approvata).

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autoflustramviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.

(È approvato).

ART. 2.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di ina-

dempienza, senza obbligo di preventive escussioni del comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del comune.

(È approvato).

ART. 3.

I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'articolo 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà posto in votazione nella seduta di domani mattina, ritenendo opportuno, nella seduta odierna, di proseguire la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granturco, orzo, segala ed olii vegetali. (873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granturco, orzo, segala ed olii vegetali.

Invito il relatore onorevole Scoca, a svolgere la sua relazione.

SCOCA, *Relatore*. Con il provvedimento posto al nostro esame si vuole modificare il regime tributario per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata che colpisce il grano, il granturco, il riso, l'orzo, la segala e gli olii vegetali.

Si tratta di generi di largo consumo, di consumo popolare, e si vuole quindi determinare una discesa del prezzo accordando dei benefici fiscali.

Il regime tributario finora vigente, è il seguente: per il grano ammassato vi è l'esenzione; per quello non ammassato vi è l'imposta sull'entrata che si paga, *una tantum*, nella misura del 4 per cento. Eguale è il regime fiscale per quanto riguarda il riso e per quanto riguarda gli olii vegetali, per i quali è dovuta l'imposta, una sola volta, del 4 per cento.

Ora, con questo provvedimento, si abolisce l'imposta sull'entrata in qualsiasi forma per quanto riguarda il frumento, il grano-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

turco, la segala, ecc., e si stabilisce l'aliquota del 2 per cento, una volta tanto, per quanto riguarda gli atti economici relativi al risone. Per ciò che concerne, invece, il commercio di importazione dell'orzo vestito e relativa farina, si stabilisce che l'imposta sull'entrata sia corrisposta in una misura ridotta dell'1 per cento. Per quanto concerne, poi, gli olii vegetali commestibili, si stabilisce l'aliquota dell'1 per cento per ogni trapasso.

Questa è la sostanza del provvedimento. Le altre norme riflettono modalità di pagamento di cui si è sentita la necessità di inserirle nel quadro della legge.

Quindi, ricapitolando, abbiamo: frumento, esenzione; risone, il 2 per cento una volta tanto; riso vestito, uno per cento per ogni trapasso; olii commestibili, uno per cento per ogni trapasso.

Ho avuto parecchie segnalazioni, come forse ne avranno avute anche altri colleghi, specialmente per quanto riguarda il trattamento del riso e degli olii vegetali, ma siccome nell'avviso di convocazione leggo che dovrà esservi anche il parere della Commissione competente, potremmo parlare di ciò successivamente.

PRESIDENTE. La Commissione competente è riunita e mi ha annunciato che fra qualche minuto invierà il suo parere. Comunque, nel frattempo, il collega onorevole Scoca può riferire sulle questioni generali.

SCOCA, Relatore. Per quanto io sappia, le segnalazioni riguardano solo il riso. In merito al grano si fa invece una questione sulla dizione, ritenendola restrittiva. Si vorrebbe una dizione più larga e cioè si vorrebbe che si dicesse: « frumento a qualunque uso destinato ».

PRESIDENTE. Sembra che qui ci sia la questione del grano da semina. Che cosa ne pensa l'onorevole relatore?

SCOCA, Relatore. Io volevo sapere le ragioni che adduceva l'altra parte per poter fare delle considerazioni.

SCHIRATTI. In attesa del parere della Commissione competente, desidererei intanto conoscere a quanto ammonterebbe la minore entrata che avrebbe lo Stato.

PRESIDENTE. Si prevede una minore entrata di 8 miliardi.

SCHIRATTI. Sarei favorevole al provvedimento, ma naturalmente mi preoccupa il contenuto economico-fiscale. Gradirei, per esempio, conoscere la voce « crusca » che gettito dà.

MALVESTITI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. In ogni caso il Governo non può

consentire una diminuzione di entrata di oltre 8 miliardi di lire.

SCOCA, Relatore. Desidero chiedere intanto al rappresentante del Governo qual'è il suo pensiero relativamente all'articolo 8.

Questo contempla gli atti economici relativi al commercio degli olii vegetali allo stato commestibile, per i quali atti l'imposta sulla entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile.

Mi è stato fatto anche osservare che l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, aveva una dizione diversa, cioè parlava di « olii vegetali destinati all'alimentazione », e prevedeva una aliquota del 4 per cento.

Ora, se si adotta questa dizione nell'articolo 8, il gravame tributario non viene alleggerito così come si dice nella relazione, ma viene aggravato in quanto che verrebbero esclusi gli olii vegetali, che, pur essendo destinati all'alimentazione, non sono olii commestibili. In altri termini il passaggio degli olii grezzi, prima che abbia avuto luogo il processo di raffinazione, sarebbe assoggettato alla aliquota normale del 3 per cento; aggiungendo i tre passaggi successivi si avrebbe una aliquota del 5 o 6 per cento e quindi un aggravamento.

Si dovrebbe pertanto mantenere la dizione precedente dicendo « olii vegetali destinati all'alimentazione », in modo da comprendere gli olii grezzi che vengono raffinati e destinati poi ad uso commestibile.

PRESIDENTE. Trovo strano che l'olio grezzo — che è sempre commestibile — sia assoggettato all'aliquota del 3 per cento. Non vorrei che qui ci fosse una correzione di dizione per impedire delle evasioni fiscali. Temo che ci sia un tipo di olio che si può dire destinato all'alimentazione e che invece serva per usi industriali.

SCOCA, Relatore. Qui è detto « olii vegetali allo stato commestibile », quindi o dobbiamo mutare la dizione o dobbiamo chiarirla in qualche modo perché gli interessati sappiano che non vi è questo aggravamento.

COLITTO, Sottosegretario di Stato per le finanze. A me pare che se si tiene conto dello spirito di cui è informato questo disegno di legge, la spiegazione la troviamo perché il disegno di legge mira a ridurre la tassa di entrata per i generi di prima necessità. Sono proprio questi generi di prima necessità che hanno formato particolare oggetto dell'attenzione del Governo. Ora, se così è, noi ci spieghiamo la distinzione che vi è nell'articolo 8.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

fra olii allo stato commestibile ed olii non allo stato commestibile.

La diminuzione della tassa di entrata grava sull'olio allo stato commestibile, perché quello è un genere di prima necessità.

SCOCA, *Relatore*. Si dice: l'olio destinato all'alimentazione. Quindi anche l'olio, non attualmente commestibile ma che sarà commestibile, gode di questo trattamento tributario. Ora, nel momento in cui si dice che vogliamo alleggerire il carico tributario per questi generi di prima necessità, voi esigete che l'aliquota dell'1 per cento si app'ichi per gli olii allo stato commestibile per ogni trapasso. L'interpretazione letterale farebbe escludere gli olii che non sono allo stato commestibile cioè che devono essere ancora resi commestibili.

SCHIRATTI. Per quanto io di olii ne sappia quanto ne può sapere colui che vede per la prima volta l'albero dell'ulivo, tuttavia mi pare raffigurare un caso in cui le due osservazioni calzano. Uno dei casi è il seguente: le sanse che contengono ancora l'8-11 per cento di olio vengono lavorate con solfuro di carbonio o con altri solventi quali il tetracloruro di carbonio, il tricloroetilene, ottenendo il cosiddetto olio al solfuro. Tale prodotto della lavorazione delle sanse è utile ed atto ai fini industriali. Se, successivamente, l'olio al solfuro è sottoposto ad altra lavorazione, può diventare un olio alimentare di scarto. Quindi non è il caso vostro della spremitura prima, senza raffinazione...

PRESIDENTE. Ritengo che con tale espressione si voglia evitare un'evasione. Questo olio partiva con bolletta destinato all'alimentazione e poi per la strada finiva ad essere destinato per gli usi industriali.

Poiché è arrivato in questo momento il parere della IX Commissione permanente (Agricoltura) ne do lettura:

« Risone: esenzione; sottoprodotti del riso per uso zootecnico: esenzione; sottoprodotti del grano, granoturco e segala per uso zootecnico: esenzione; produzione e commercio di olii nazionali con destinazione alimentare: esenzione; orzo e avena: non esenzione ».

Quindi si richiede l'esenzione per il riso, per i sottoprodotti del riso per uso zootecnico, per i sottoprodotti del grano, del granoturco e della segala, sempre per uso zootecnico, per la produzione e il commercio di olii nazionali con destinazione alimentare.

C'è quindi una specie di protezione perché l'1 per cento si sopprime mentre si lascia per i prodotti importati.

SCHIRATTI. Desidererei conoscere la ripercussione fiscale delle esenzioni ora chieste!...

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro che se si estendono le esenzioni, il Ministero del tesoro non è più d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché sono sorte questioni molto gravi ritengo opportuno, se non vi sono osservazioni in contrario, di rinviare il proseguimento della discussione del presente disegno di legge alla seduta di domattina.

(Così rimane stabilita).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri. (Approvato dal Senato). (902).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri ministeri.

Invito l'onorevole Balduzzi a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato approvato dal Senato nella seduta del 18 novembre scorso.

BALDUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho avuto l'avviso a riferire su questo disegno di legge solamente ieri. Comunque, stamane ho esaminato attentamente il provvedimento e mi son procurato il verbale della discussione avvenuta al Senato.

In sostanza il Tesoro ha inteso con questo provvedimenti di limitare la facoltà concessa dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, di accordare al ministero dell'assistenza post-bellica la facoltà di effettuare spese per l'assistenza in modo diverso da quello stabilito dalle leggi normali sulla contabilità generale dello Stato.

Dall'esame del provvedimento ho notato che nella discussione avvenuta al Senato si è avuto questo risultato: che mentre il disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro all'articolo 2 lettera a) reca un limite di 100 milioni, nel disegno di legge approvato dal Senato il limite è fissato invece a 50 milioni. Il verbale della competente Commissione non dice nulla in proposito in quanto dal verbale stesso si rileva che c'è stato un solo emenda-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

mento, proposto dal senatore Carrara, il quale alla lettera c) intendeva sostituire alla cifra di 25 milioni (dice il verbale, mentre nel disegno è indicata in 30 milioni) il limite di 100 milioni. Nessun rilievo, invece, è stato fatto per quanto riguarda la lettera a) ove il disegno di legge indicava come limite 100 milioni, mentre il disegno approvato porta 50 milioni. Comunque noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è stato approvato dal Senato con le cifre che troveremo indicate quando passeremo all'esame degli articoli.

In definitiva mi dichiaro favorevole al provvedimento sottoposto al nostro esame in quanto il Ministero del tesoro mira a rientrare gradualmente nella normalità e anche perché occorre tener conto delle giuste finalità che si propone il provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi già di pertinenza del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sarà provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.

(E approvato).

ART. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardano le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947 n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:

a) per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro e per le spese occorrenti alla smobilitazione dei centri di raccolta L. 50.000.000

b) per la istituzione ed il mantenimento di case di cura, di convalescenza e di ricovero e per i rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni relative all'assistenza sanitaria effettuate per conto del Ministero dell'interno alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 nonché per l'assistenza sanitaria e farmaceutica in genere » 15.000.000

c) per l'istituzione ed il mantenimento di case di ricovero per minorenni e per i rimborsi ad enti istituti ed associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali, escluse quelle sanitarie, effettuate per conto del Ministero dell'interno a favore dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 . . . L. 100.000.000

d) per sussidi in danaro per l'assistenza esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° luglio 1945, n. 425, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra » 25.000.000

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

e) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettereci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari agli assistibili bisognosi e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione L. 15.000.000

(È approvato).

ART. 3.

Parimenti, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito fino all'importo di lire 15.000.000 per le spese attinenti ai servizi che a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 feb-

braio 1947, n. 27 sono stati devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 4.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1950.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta che la nostra Commissione terrà domani mattina alle ore 9.

La seduta termina alle 19.25.